



COMUNE DI ORBETELLO  
(Provincia di Grosseto)  
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015

**Regolamento per l'applicazione dell'accertamento  
con adesione del contribuente in materia di Tributi Comunali**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 17/12/2024

## INDICE

Articolo 1 - Principi generali.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione .....	3
Articolo 4 - Avvio del procedimento .....	3
Articolo 5 - Procedimento .....	4
Articolo 6 - Contraddittorio con il contribuente.....	4
Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione .....	5
Articolo 8 - Perfezionamento della definizione .....	5
Articolo 9 - Effetti della definizione .....	5
Articolo 10 - Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione.....	6
Articolo 11 – Annullamenti e norme di rinvio. ....	6

### ***Articolo 1 - Principi generali***

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'Articolo 50 della L. 449/1997 e s.m.i. e dell'Articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di attuare un confronto preventivo attraverso un rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, finalizzato a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e a anticipare la riscossione.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributi comunali.

### ***Articolo 2 - Ambito di applicazione***

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto", quelle cioè che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione è limitato agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
5. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
6. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
7. Nella procedura di adesione il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

### ***Articolo 3 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione***

Competente alla definizione degli accertamenti è il Funzionario Responsabile preposto alla gestione del tributo cui l'accertamento si riferisce, o un suo sostituto.

### ***Articolo 4 - Avvio del procedimento***

Il procedimento è attivato:

1. su istanza del contribuente:
  - a. in caso di atti che non prevedono l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della L. 212/2000 e s.m.i., entro il termine per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ovvero 60 giorni dalla notifica;
  - b. in caso di atti che prevedono l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis

della L. 212/2000 e s.m.i., entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni successivi alla notifica dell'atto di accertamento.

2. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000 e s.m.i., laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

#### ***Articolo 5 - Procedimento***

1. In caso di notifica di un avviso di accertamento per il quale non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo (Articolo 6bis, c. 2 L.212/2000 e s.m.i.), il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (entro 60 giorni dalla notifica), può formulare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. In caso di avviso di accertamento per il quale sussiste il diritto al contraddittorio preventivo (Articolo 6bis, c. 3, L.212/2000 e s.m.i.), il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico:
  - a. entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. In tal caso, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni.
  - b. entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'avviso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
3. Il contribuente che ha presentato istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, non può presentare ulteriore istanza successivamente alla notifica dell'atto.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'Articolo 6 bis, c. 3, L. 212/2000 e s.m.i., l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e, comunque, da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.
5. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria comporta la rinuncia all'adesione.
6. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di adesione l'ufficio formula al contribuente l'invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. L'invito può essere formulato anche telefonicamente. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza entro lo stesso termine.
7. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
8. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2 perde efficacia.
9. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario.

#### ***Articolo 6 - Contraddittorio con il contribuente***

1. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme

previste dall'articolo 63 del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni.

2. Il contraddittorio può svolgersi in una o più sedute, per un massimo di 3, fatti salvi particolari casi e situazioni, anche in modalità a distanza. A conclusione delle sedute viene redatto apposito verbale dall'Ufficio, controfirmato da entrambe le parti e conservato agli atti

#### ***Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione***

1. A seguito del contraddittorio, nel caso in cui l'accertamento è concordato con il contribuente, l'atto è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile del Tributo. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo:
  - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
  - b. la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
  - c. le modalità di versamento delle somme dovute.
2. La copia dell'atto di accertamento è rilasciata al contribuente secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8.

#### ***Articolo 8 - Perfezionamento della definizione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione della garanzia eventualmente richiesta dal Comune.
2. Per importi superiori a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può versare quanto dovuto ratealmente, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o con un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. In caso di pagamento rateizzato il contribuente dovrà prestare garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. A norma del DPR n. 633/1972 le garanzie possono essere presentate in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato, ovvero con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.
6. Il mancato pagamento della prima rata o di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Qualora sia stata versata la cauzione, l'importo residuo non è iscritto a ruolo ma l'ufficio è autorizzato ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sono annullate le riduzioni delle sanzioni sui pagamenti residui concesse a seguito di adesione.
7. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia per il numero delle rate prescelte. A seguito del ricevimento della quietanza, l'ufficio rilascia, quindi, al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

#### ***Articolo 9 - Effetti della definizione***

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del

procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### ***Articolo 10 - Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione***

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza nell'invito a comparire. L'infruttuoso esperimento del procedimento di accertamento con adesione rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

#### ***Articolo 11 – Annullamenti e norme di rinvio.***

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 4/2004.